COMUNE DI OSIMO  
PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI MODIFICHE TEMPORANEE DELLA  
CIRCOLAZIONE O DELLA SOSTA**  
(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. XXX del XXXXXXXX)

INDICE

Art. 1 - Definizioni  
Art. 2 - L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta  
Art. 3 – Richiesta di Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione  
Art. 4 – Proroga di una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta  
Art. 5 - Modifica temporanea della circolazione o della sosta d'urgenza  
Art. 6 - La segnaletica da collocare per la modifica temporanea della circolazione o della sosta  
Art. 7- Normative

**Art. 1 – Definizioni**

Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico.

Per aree ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione  
veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.  
Si ha una modifica temporanea della circolazione quando vengono attuate delle variazioni della  
circolazione rispetto allo stato legittimo. In via esemplificativa e non esaustiva si elencano di  
seguito le modifiche alla circolazione più ricorrenti: chiusure al transito, trasformazioni da doppio  
senso a senso unico di circolazione e trasformazioni da senso unico a doppio senso di circolazione,  
istituzione di sensi unici alternati a mezzo semafori, limitazioni al transito (divieti per tipo di  
veicolo, massa complessiva, larghezza, altezza, ecc...), modifiche della disciplina delle precedenze,  
Si ha una modifica temporanea della sosta quando viene variato in qualunque modo lo stato legittimo in materia di sosta, ad esempio quando vengono istituiti divieti di sosta con o senza rimozione dei veicoli, divieti di fermata, aree riservate alla sosta di particolari veicoli.

**Art. 2 - L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta**

Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve  
preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dal Codice della Strada.

L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio e reso noto attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dai centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre emessa dal Comune, previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune.

Il Comune è I'Ente competente all'emissione dell'Ordinanza anche per le strade private aperte al  
pubblico transito.

**Art. 3 – Richiesta di Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta**

Per ottenere l'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta occorre presentare apposita richiesta al competente ufficio comunale (S.U.A.P. – S.U.E.), da far pervenire, in bollo e con firma in originale o in modalità digitale, almeno 15 giorni prima della data di inizio del provvedimento.  
In caso di esenzione dal bollo (ed. Enti Pubblici, Onlus, ecc...) vanno comunque citati gli estremi di  
legge che dispongono l'esenzione.

L'Ordinanza può essere richiesta dal committente i lavori o dal legale rappresentante o titolare della  
ditta esecutrice lavori, dal responsabile della manifestazione o competizione sportiva. Per i  
provvedimenti richiesti da condomini l'Ordinanza può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.  
Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico stradale, che prevede una modifica alla circolazione, la relativa ordinanza verrà emanata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione  
all'occupazione di suolo pubblico, senza ulteriore richiesta.

La richiesta dovrà contenere i seguenti dati minimi:

- le generalità complete del richiedente;

- le motivazioni che giustificano la modifica della circolazione o della sosta (per lavori edili occorre indicare anche numero e data di rilascio del provvedimento Permesso di Costruire, SCIA, ecc...);

- il tipo di provvedimento richiesto e la sua durata (giorni ed orario);

- l'esatta individuazione della strada oggetto del provvedimento (nome della piazza, via e numeri civici di riferimento, eventuale lato stradale o corsia di marcia interessata).

Alla richiesta devono essere allegati:

a) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  
b) un estratto da aerofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione delle  
aree soggette ai provvedimenti richiesti.

Per le Ordinanze che interessano tratti di strade di proprietà di altri Enti, va allegato altresì il parere dell'Ente proprietario della strada.

Il richiedente l'Ordinanza deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.

Il rilascio dell'Ordinanza avviene entro 15 giorni dalla richiesta. Il ritiro dell'Ordinanza dovrà comunque avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento presso l'ufficio competente al rilascio.

**Art. 4 – Proroga di una Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta**

Le Ordinanze per la modifica temporanea della circolazione o della sosta possono essere prorogate, previa richiesta in carta semplice e con firma in originale, da far pervenire al Protocollo generale  
dell'Ente almeno 5 giorni prima della scadenza dell'Ordinanza.

Le proroghe delle Ordinanze devono essere ritirate presso il medesimo ufficio che ha rilasciato il provvedimento originario

**Art. 5 - Modifica temporanea della circolazione o della sosta d'urgenza**

Nelle situazioni di emergenza che comportano pericolo immediato per l'incolumità  
pubblica (ad esempio edifici pericolanti, caduta di alberi, apertura di voragini, ecc...)  
occorre tempestivamente e senza ritardi provvedere ad interdire il transito veicolare e pedonale, nonché la sosta nella zona soggetta a pericolo e far pervenire al Protocollo dell'Ente e per conoscenza al Comando di Polizia Locale, anche a mezzo fax o pec, apposita comunicazione riportante:

- la descrizione della situazione di pericolo in atto;

- il luogo esatto ove si è riscontrata la situazione di pericolo indicando via, piazza e numero  
civico. In caso di assenza del numero civico indicare la distanza in metri lineari e la direzione da un punto di riferimento;

- la parte di sede stradale interessata dal pericolo (corsia di marcia con direzione.  
marciapiede sul lato verso...; banchina sul lato verso… ecc...);

- le generalità di colui che effettua la segnalazione; riferimenti telefonici e di telefax per le eventuali comunicazioni dell'Ente.

Tutte le modifiche temporanee della circolazione d'urgenza devono essere ratificate previa richiesta  
di Ordinanza da presentare nel primo giorno di apertura al pubblico degli uffici comunali successivo  
all'evento.  
Il ripristino delle condizioni di transitabilità della strada deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato la chiusura urgente al transito.

**Art. 6 - La segnaletica da collocare per la modifica temporanea della circolazione o della sosta**

Chiunque viene autorizzato ad istituire una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve  
collocare, a sua esclusiva cura e spese. tutta la segnaletica stradale nelle modalità previste dal vigente Codice della Strada e mantenerla in perfetta efficienza e visibilità sia di giorno che di notte.

Per le manomissioni del suolo pubblico e per le occupazioni stradali deve essere collocata tutta la segnaletica temporanea prevista dagli artt. 30-43 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.mm.ii.) nonché dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, si deve tenere presente che:

* segnali di pericolo e di deviazione temporanei devono essere con fondo giallo;
* segnali mobili devono avere sostegni che garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione  
  della strada ed atmosferica. Sono vietati gli zavorramenti rigidi;
* i segnali permanenti che si trovino in contrasto con quanto indicato dai segnali temporanei  
  non a fondo giallo vanno rimossi o oscurati;
* le persone che collocano la segnaletica sulla carreggiata stradale devono indossare gli  
  appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di calore bianco o argento
* nel caso di chiusura al transito della strada occorre installare una idonea segnaletica di deviazione di itinerario;
* segnali di divieto di sosta devono essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio di  
  validità del provvedimento;
* sui cartelli di divieto, d'obbligo e di precedenza va indicato il numero di Ordinanza di  
  istituzione del provvedimento;
* sui cartelli di divieto va riportata la data e l'orario di inizio e termine del provvedimento;
* nei tratti stradali soggetti a divieto di sosta di particolare lunghezza occorre ripetere il segnale di divieto integrandolo con la tabella di "continua" superata la distanza di m 80 (si ritiene ottimale un segnale di divieto ogni 40 metri).

Per la trasformazione da doppio senso a senso unico di marcia vanno adottati provvedimenti (avvisi, istituzione del divieto di sosta od altro) affinché non vengano a trovarsi veicoli in sosta nel senso contrario a quello consentito.

Per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia vanno adottati idonei provvedimenti affinché non vengano a trovarsi veicoli in sosta nel senso contrario a quello consentito.

Per l'istituzione dei sensi unici di marcia vanno collocati per primi i segnali di senso vietato  
anziché quelli di senso unico.

Nell'eventualità in cui i soggetti richiedenti l'ordinanza non siano in grado di far fronte  
autonomamente a quanto previsto dal presente articolo potranno avvalersi del Servizio Manutenzioni Segnaletica e Viabilità Stradale gestito dall’Ente o da propria società partecipata, previo pagamento della tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale, oltre ilcosto vivo degli eventuali segnali stradali specifici che dovessero risultare necessari e non rientranti nelle dotazioni standard dell’Ente (ad esempio segnali di deviazione del traffico con indicazioni di nomi di vie, percorsi alternativi, ecc..).

Il Servizio Manutenzioni Segnaletica e Viabilità Stradale si occuperà della fornitura e collocamento con successivo recupero della segnaletica indicata dettagliatamente dagli uffici comunali competenti. Resta a carico del richiedente ed a sua esclusiva cura e spese mantenerla in perfetta efficienza e visibilità sia di giorno che di notte.

La cartellonistica o supporti ammalorati o eventualmente mancanti verranno addebitati dal Servizio Manutenzioni Segnaletica e Viabilità Stradale applicando il tariffario EPU Regione Marche dell'anno corrente direttamente al titolare della richiesta di occupazione di suolo pubblico attraverso fatturazione con pagamento a vista.

**Art. 7 - Normative**

Per quanto non previsto all'interno del presente Regolamento si fa espresso riferimento:

al Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e succ. mm.ii.

al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada DPR 495/ 92 e succ.mm.ii.);

al Decreto Ministeriale 10 luglio 2002